1984 nella base imponibile IVA armonizzata (1) della Comunità, e cioè:

Belgio	3,45
Danimarca	1,99
Germania	28,76
Grecia	1,53 (1)
Francia	22,79
Irlanda	0,86
Italia	15,33
Lussemburgo	0,25
Paesi Bassi	4,99
Regno Unito	20,05.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono a disposizione i fondi alle date indicate dalla Commissione, in funzione del fabbisogno, entro il 31 dicembre 1984.

(1) Per la Grecia, si tratta di un contributo finanziario.

Articolo 4

Il rimborso viene effettuato in otto rate semestrali uguali, a partire dal 30 giugno 1986.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1)

COM(84) 384 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato CEEA, il 10 luglio 1984)

(84/C 193/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (2), in appresso denominata «decisione del 21 aprile 1970», è stato istituito un sistema delle risorse proprie della Comunità;

considerando che è opportuno estendere il sistema delle risorse proprie mantenendo le attuali fonti di entrate, fissate dalla decisione del 21 aprile 1970, e che il limite dell'1 % applicato alla base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto deve essere aumentato;

considerando che è opportuno includere tra le risorse proprie comunitarie i dazi doganali sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che qualsiasi altro Stato membro che sostenga un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua situazione finanziaria deve beneficiare al momento opportuno di una correzione;

(1) GU n. C 145 del 3. 6. 1983, pag. 5.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

considerando che tale correzione deve ora essere applicata al Regno Unito,

HA STABILITO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie della Comunità.

Articolo 2

Le entrate provenienti:

a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dei contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero,

b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti, compresi i dazi doganali sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, fissati o da fissare dalle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri,

costituiscono risorse proprie da iscrivere nel bilancio delle Comunità.

Articolo 3

1. Costituiscono inoltre risorse proprie le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo norme comunitarie, nei modi prescritti dal presente articolo.

2. Dette entrate sono ottenute mediante applicazione di tassi d'imposta sul valore aggiunto, nessuno dei quali superiore all'1,4 %. Tali tassi vengono fissati nell'ambito della procedura di bilancio, tenendo conto di tutte le altre entrate.

3. I tassi vengono fissati nel modo seguente:

a) Si fissa un tasso uniforme rispetto alla base imponibile di cui al paragrafo 1.

b) Per quanto riguarda il tasso da applicare al Regno Unito:

— dall'importo da pagare mediante applicazione del tasso uniforme sarà effettuata una deduzione:

i) calcolando la differenza, nel precedente esercizio di bilancio, fra la quota percentuale del Regno Unito nell'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata pagata in quell'anno, compresi gli adeguamenti rispetto agli anni precedenti, se fosse stato applicato un tasso uniforme, e la quota percentuale del Regno Unito nella spesa totale ascritta;

ii) applicando la differenza così ottenuta alla spesa totale;

iii) moltiplicando il risultato per 0,66.

L'importo ridotto verrà diviso per la base imponibile del Regno Unito.

c) Per quanto riguarda i tassi applicabili agli altri Stati membri:

— sarà a carico di detti Stati membri un importo equivalente alla deduzione di cui al paragrafo 3, lettera b). In un primo tempo questa somma sarà suddivisa in base alle quote dei vari Stati nei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuti secondo il tasso uniforme, fatta eccezione per il Regno Unito. Successivamente si procederà ad un adeguamento in modo che la partecipazione della Repubblica federale di Germania sia limitata ai due terzi della parte risultante da tale calcolo.

I tassi da applicare a detti Stati membri sono ottenuti dividendo gli importi dovuti in base al tasso uniforme, unitamente alle loro quote nella somma aggiuntiva, per le basi imponibili di ogni Stato membro.

d) Ai fini del calcolo di cui sopra, nei casi contemplati dal paragrafo 7, per ogni Stato membro interessato i contributi finanziari sono sostituiti dai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Le disposizioni del paragrafo 3, lettere b) e c) saranno applicate per la prima volta all'esercizio finanziario del 1986.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario del 1985, sarà inizialmente applicato il tasso uniforme di cui al paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, all'entrata in vigore della presente decisione si procederà ad una deduzione forfettaria di 1 000 milioni di ECU dall'importo IVA dovuto dal Regno Unito. L'ammontare equivalente a tale deduzione sarà a carico degli altri Stati membri con una ripartizione calcolata secondo le disposizioni del paragrafo 3, lettera c).

5. La Commissione effettuerà i necessari calcoli per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4.

6. Se all'inizio di un esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, il tasso di imposta sul valore aggiunto precedentemente fissato rimane applicabile fino all'entrata in vigore di nuovi tassi.

7. In deroga a quanto contemplato al paragrafo 1, se alla data del 1° ottobre 1985 le disposizioni che determinano la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono state ancora applicate in tutti gli Stati membri, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità a carico di uno Stato membro che non abbia applicato la base imponibile uniforme per l'imposta sul valore aggiunto è fissato in base alla quota del suo prodotto nazionale lordo nell'ammontare totale del prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Il saldo del bilancio è coperto dalle entrate risultanti dall'imposta sul valore aggiunto in conformità del paragrafo 1 riscosse dagli altri Stati membri. Questa deroga è applicabile solo fino a quando le norme per la determinazione della base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non saranno entrate in vigore in tutti gli Stati membri.

Articolo 4

1. Le entrate di cui agli articoli 2 e 3 sono utilizzate per finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità.

2. Il finanziamento mediante risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerca non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi supplementari né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo uno speciale criterio di ripartizione fissato in virtù di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 5

A titolo di copertura delle spese sostenute per la riscossione, ciascuno Stato membro può beneficiare di un rimborso non superiore al 10 % degli importi delle risorse proprie di cui all'articolo 2. La percentuale viene decisa, su proposta della Commissione, dall'autorità di bilancio, il Consiglio deliberando all'unanimità e il Parlamento a maggioranza dei suoi membri e di tre quinti dei voti espressi.

Articolo 6

Il saldo eventuale tra le risorse proprie delle Comunità e le spese effettivamente sostenute nel corso di un esercizio finanziario sarà regolato secondo modalità da stabilire ai sensi dell'articolo 209 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 183 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 7

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

2. Fatta salva la verifica dei conti prevista all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e fatti salvi i controlli organizzati ai sensi dell'articolo 209, lettera c), di tale trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 3, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 3.

Articolo 8

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1985. Contemporaneamente viene abrogata la decisione del 21 aprile 1970.

La presente decisione ha efficacia dal 1° gennaio 1985.

Se e in quanto sia necessario, ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 deve intendersi come riferimento alla presente decisione.